

FIDEIUSSIONI *OMNIBUS* E INTESA ANTITRUST

Di Antonio Amato

| 284

SOMMARIO: 1. *1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite. – 2. Il vaglio di essenzialità ex art. 1419 c.c. – 3. Il ragionamento per “presunzioni” seguito dalla Corte. – 4. La posizione dell’istituto di credito. – 5. La prospettiva del fideiussore. – 6. Conclusioni*

ABSTRACT. Con la sentenza numero 41994 del 2021, la Cassazione dichiara la nullità parziale dei contratti di fideiussione omnibus stipulati “a valle” di intese anticoncorrenziali. Secondo l’Autore, tale rimedio è basato su ragioni di opportunità ma la sua costruzione si fonda su un ragionamento logico-giuridico di dubbia solidità.

In the pronounce n. 41994 of 2021, the Italian Supreme Court declares the partial invalidity of the omnibus suretyship contracts following an anti-competitive agreement. By the Author point of view, this remedy is based on reasons of convenience but its construction suffers a logical-legal reasoning of dubious solidity.



1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite.

Il 30 dicembre 2021, alle soglie del nuovo anno, è arrivata l'attesissima pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a dissipare i dubbi sulla sorte dei contratti di fideiussione omnibus cd. "a valle", riportanti alcune clausole previste dallo schema ABI del 2002.

In particolare, si tratta delle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: *a*) la cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (articolo 2); *b*) la cd. "clausola di rinuncia ai termini ex articolo 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 c.c., che si intende derogato" (articolo 6); *c*) la cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".

Le suddette clausole erano state dichiarate illegittime per contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. *a*) dalla Banca D'Italia (in qualità, all'epoca, di Autorità Garante della Concorrenza tra gli Istituti di Credito, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005).

Tuttavia, anche negli anni successivi la loro presenza negli schemi di fideiussione *omnibus* ha continuato a rappresentare una costante. Per tale ragione, alla luce della nozione di "intesa restrittiva della concorrenza" delineata dalla giurisprudenza¹, che comprende anche mere condotte di fatto e prescinde

¹ Sul punto, cfr. Cass., 1° febbraio 1999, n. 827, secondo cui «la distorsione della concorrenza ben può essere realizzata anche mediante comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali"». Così, ad esser rilevante è «qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale), purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché la l. n. 287 del 1990, articolo 2, stabilisce la nullità delle "intese", "non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza»

da una base negoziale, al vaglio della Corte sono finite le fideiussioni stipulate sia precedentemente che successivamente al provvedimento del 2005, pur dovendo in tal caso provarsi la sussistenza di un'intesa di fatto².

Le Sezioni Unite, pertanto, sono state adite con ordinanza interlocutoria n. 11486/2021 dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, depositata il 30 aprile 2021, con la quale si rilevava il contrasto in giurisprudenza in merito alla sorte dei menzionati contratti.

Le soluzioni che erano state prospettate erano essenzialmente tre: *a*) nullità totale del contratto a valle; *b*) nullità parziale di tale contratto, ossia limitatamente alle clausole che riproducono le condizioni dell'intesa nulla a monte; *c*) tutela risarcitoria.

2. Il vaglio di essenzialità ex art. 1419 c.c.

La Suprema Corte, con la decisione in esame, ha proposto per la soluzione della nullità parziale dei contratti a valle.

Tale scelta si fonda innanzitutto, come esplicitato in sentenza, su di una pretesa di continuità con la precedente giurisprudenza della stessa Corte.

Inoltre, sempre secondo i giudici di Piazza Cavour, il tenore letterale della L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 3, è inequivoco nello stabilire che "le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".

Tuttavia, il vero *leitmotiv* è rappresentato dalla considerazione che «l'interesse protetto dalla normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto (...). Il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto, si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust»³.

² Quanto all'assolvimento di tale onere probatorio, importante è il provvedimento del Tribunale di Milano, ordinanza 25 gennaio 2022, che ha ritenuto rilevante l'esibizione documentale dei moduli standard per le fideiussioni *omnibus* utilizzati dalle banche in epoca coeva a quella della stipulazione dei contratti oggetto di causa. L'esibizione è ovviamente circoscritta a un novero di istituti bancari limitato, da assumersi quale campione significativo e sufficiente a fornire idonei elementi di valutazione.

³ Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994

Rifuggendo in questa sede da ogni tentativo di mettere in discussione la scelta della Corte di optare per la sanzione della nullità, va evidenziato che questa è stata intesa dalla stessa in senso parziale sulla base del giudizio di essenzialità *ex art.* 1419, co.1., c.c. Ai sensi di questa norma, la nullità di una singola clausola contrattuale non si estende all'intero contratto, a meno che non debba considerarsi "essenziale" per lo stesso⁴, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

3. Il ragionamento per "presunzioni" seguito dalla Corte

A differenza di quanto sostenuto dalla Corte, la scelta si sostanzia in un cambio di rotta rispetto alla precedente giurisprudenza sui contratti attuativi dell'intesa illecita tra le compagnie di assicurazioni sulla responsabilità civile (c.d. caso r.c. auto): in quell'occasione, l'intesa aveva generato l'allineamento delle condotte commerciali sulle polizze r.c. auto, finalizzata alla determinazione di premi commerciali più elevati, rispetto a quelli prospettabili in un mercato concorrenziale. Le sezioni unite con la sentenza n. 2207/05, infatti, avevano riconosciuto in tal caso la mera tutela risarcitoria⁵.

Inoltre, lascia perplessi il nesso dal quale si fa discendere la nullità del contratto a valle: com'è stato rilevato, «trionfa una nullità *ex art.* 2, 3° comma, l. 287/90 e 101 TFUE, in ragione di un collegamento (non negoziale), bensì funzionale»⁶ tra contratto a monte e contratto a valle, che ha suscitato il mal-

contento di larga parte della dottrina, trattandosi di un "atipico" modo di trasmissione del vizio di invalidità, non essendovi collegamento negoziale vero e proprio tra i due contratti.

Si può sostenere, come qualche autore ha già fatto⁷, che è stata ricalcata la disciplina delle clausole vessatorie, trapiantando una nullità parziale necessaria nel diritto della concorrenza.

Il vaglio di essenzialità è stato poi condotto dalla Corte Suprema sulla scorta di un ragionamento per "presunzioni".

In particolare, secondo gli Ermellini, «avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. (...) Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti»⁸.

In sostanza, partendo dal dato noto secondo cui per l'istituto di credito è pur sempre preferibile avere un'ulteriore garanzia – seppur qualitativamente inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'apposizione delle incriminate clausole – piuttosto che non averne alcuna, viene dedotta la relativa volontà ipotetica di stipulare ugualmente il contratto fideiussorio, quand'anche così configurato. Allo stesso modo, muovendo dall'indiscutibile minor gravosità di una siffatta garanzia rispetto a quella che il fideiussore si era risolto a concedere, si deduce che lo stesso avrebbe a maggior ragione prestato il proprio consenso in tal caso.

Tale percorso argomentativo si presta a più di qualche rilievo, essendo il frutto di una prospettiva che, da un lato, si dimostra limitata, e, dall'altro, confonde i piani di valutazione.

4. La posizione dell'istituto di credito

Quanto alla posizione dell'istituto di credito, il ragionamento seguito dalla Corte, secondo cui è più conveniente per la banca una garanzia epurata dalle suddette clausole piuttosto che nessuna, ha senso solo ponendosi nella limitata prospettiva di un credito già concesso.

⁴ Secondo il prevalente indirizzo ermeneutico, il giudizio sull'essenzialità della clausola deve essere basato su di un criterio oggettivo, che tenga, cioè, conto dell'economia del regolamento di interessi e del significato complessivo dell'operazione economica, senza il vincolo della volontà ipotetica dei contraenti. L'estensione della nullità parziale va, quindi, valutata oggettivamente, con riferimento alla perdurante utilità del contratto rispetto agli interessi con esso perseguiti. Tra le altre, Cass. 23 agosto 2018, n. 20974, *Foro it.*, *Rep.* 2018, voce *Locazione*, n. 90; 11 luglio 2012, n. 11749, *id.*, *Rep.* 2012, voce *Vendita*, n. 46; 30 settembre 2009, n. 20948, *id.*, *Rep.* 2009, voce *Contratti bancari*, n. 25; 21 maggio 2007, n. 11673, *id.*, *Rep.* 2007, voce *Contratto in genere*, n. 510; 19 luglio 2002, n. 10536, *id.*, *Rep.* 2003, voce *cit.*, n. 514; 29 maggio 1995, n. 6036, *id.*, *Rep.* 1995, voce *cit.*, nn. 426, 429; 17 aprile 1980, n. 2546, *id.*, *Rep.* 1980, voce *cit.*, n. 246; 10 gennaio 1975, n. 91, *id.*, *Rep.* 1975, voce *cit.*, nn. 251, 257. Sul punto cfr. C. ROMANO, *Quale destino per le fideiussioni «omnibus» a valle di intese anticoncorrenziali?* in *Foro it.*, 2022, I, c. 534

⁵ Sul punto cfr. A. MONTANARI, *Nullità dei contratti attuativi dell'intesa illecita e «prova privilegiata»: qualche appunto alle sezioni unite 41994/21*, in *Foro it.*, 2022, I, c. 528

⁶ S. PAGLIANTINI, *Fideiussioni «omnibus» attuative di un'intesa anticoncorrenziale: le sezioni unite, la nullità parziale ed il «fido» di Musil*, in *Foro it.*, 2022, I, c. 523

⁷ *Ibidem*

⁸ Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994



Tuttavia, tale ipotesi non solo non è l'unica, ma non è neanche la più rilevante.

Qualora, infatti, si ragioni di un credito ancora da concedere e per la cui erogazione venga richiesta una garanzia, è evidente come possa rivelarsi determinante la "qualità" della stessa, sicché la presenza o no di tali clausole, rafforzanti la posizione del creditore, risulterebbe determinante. In tal caso, qualora l'istituto di credito non ritenesse sufficiente la garanzia fideiussoria così configurata, a non esser stipulato non sarebbe soltanto il contratto di fideiussione, ma anche e soprattutto lo stesso "contratto principale" cui questo accede.

Nella stessa ottica, com'è stato giustamente osservato, potrebbe essere richiesta tale garanzia nell'ipotesi in cui la banca, già creditrice, pretenda una nuova garanzia per proseguire ancora nel tempo il rapporto di credito in essere, in luogo di rendere operativa la clausola di decadenza dal beneficio del termine, pattiziamente costruita sulla falsariga dell'art. 1186 c.c.⁹.

Cosicché, alla luce delle suesposte considerazioni, risulta più difficile affermare che l'istituto di credito avrebbe ugualmente stipulato il contratto in ogni caso, non potendosi accreditare "un solco unitario, ossia una formula da applicare coerentemente all'intero spettro di contratti attuativi ipotizzabili"¹⁰.

Ciò appare tanto più vero allorché, sia adottando criteri soggettivi di valutazione dell'essenzialità della clausola, sia - come l'indirizzo maggioritario ormai sostiene - utilizzando invece parametri oggettivi, si tenga in considerazione come tali clausole risultino caratterizzanti il prodotto d'impresa.

Sotto il primo punto di vista, illuminanti risultano le considerazioni svolte dall'ABI riportate nel provvedimento n. 55/2005¹¹, che rendono l'idea di

come tali clausole abbiano la funzione di spostare il rischio d'impresa sul fideiussore, al punto da rappresentare «un incentivo per le banche a trascurare cautele anche elementari nel contesto dello svolgimento del servizio imprenditoriale del credito»¹².

Volendo, poi, spostare la valutazione sul piano oggettivo, il risultato non cambia. Si legge, infatti, nel provvedimento della Banca d'Italia, che non necessariamente la standardizzazione contrattuale produce effetti anticoncorrenziali: ciò avviene solo quando gli schemi uniformi "ostacolano la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti"¹³.

Ne consegue che, se l'autorità di vigilanza ha vietato le clausole *sub* nn. 2, 6 e 8, è perché queste alterano significativamente l'assetto d'interessi alla base della disciplina civilistica della fideiussione, con ciò confermando l'essenzialità delle stesse.

Ancora, significativa è la circostanza che le banche abbiano continuato a riportare tali clausole anche successivamente al provvedimento della Banca d'Italia, con ciò dimostrandone l'imprescindibilità.

Difficile, a questo punto, negare l'essenzialità delle clausole in esame ai fini dell'economia del contratto.

Si può quindi ragionevolmente concludere che l'istituto di credito non avrebbe stipulato il contratto se queste non fossero state presenti, sicché il giudizio *ex art.* 1419 c.c., seguendo le sue premesse logiche, avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di nullità totale dei contratti fideiussori.

5. La prospettiva del fideiussore

Le suesposte considerazioni sono già astrattamente sufficienti per affermare che il contratto non sarebbe stato in ogni caso concluso - quantomeno dall'istituto di credito - a quelle condizioni, sicché

⁹ Sul punto v. A. A. DOLMETTA, *Fideiussioni bancarie e normativa antitrust: l'urgenza della tutela reale; la «qualità» della tutela reale*, in *Riv. dir. banc.*, 2022, p. 15

¹⁰ A. PALMIERI e R. PARDOLESI, *Le sezioni unite e la sorte dei contratti attuativi di intesa restrittiva della concorrenza: schegge di diritto disorientato*, in *Foro it.*, 2022, I, c. 514

¹¹ Nel provvedimento, infatti, si legge che «la fideiussione omnibus è un istituto giuridico caratterizzato da una propria causa, consistente nella prestazione di una garanzia rivolta non ad assicurare l'adempimento di una determinata obbligazione altrui, bensì a tenere indenne la banca dal rischio dell'insolvenza del garantito in relazione al complesso dei rapporti che quest'ultimo ha o avrà con la banca medesima. Le disposizioni divergenti rispetto alle norme del codice civile rappresenterebbero proprio gli elementi che definiscono la specifica funzione di questa forma di garanzia, la cui legittimità andrebbe conseguentemente giudicata al di fuori dello schema legale costruito, in generale, per la fideiussione» (punto 27). Inoltre, al punto 31, con riferimento alla clausola n. 2 (di reviviscenza) l'Abi «ritiene ragionevole la permanenza della garanzia fino a quando non si realizzi la definitiva liberazione del debitore [giacché] la peculiare funzione della fideiussione omnibus è quella di garantire alla banca l'effetto solutorio definitivo, ma tale effetto non po-

trebbe dirsi compiutamente realizzato qualora il pagamento del debitore fosse annullato, dichiarato inefficace o revocato». Infine, secondo l'Abi, «la funzione indennitaria della fideiussione omnibus giustifica anche la previsione dello schema che sancisce la sopravvivenza della garanzia a fronte dell'invalidità dell'obbligazione principale. Il fideiussore, infatti, anche quando il vincolo del debitore fosse dichiarato invalido, dovrebbe garantire l'obbligo di restituzione delle somme erogate dalla banca, in modo da evitare un ingiustificato arricchimento del debitore ai danni della stessa» (punto 31).

¹² Così V. ROPPO, *Fideiussioni omnibus: valutazioni critiche e spunti propositivi*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1987, I, p. 148

¹³ Banca d'Italia, 02 maggio 2005, n. 55, § 94 ss.

si dovrebbe optare per la nullità dell'intero contratto¹⁴.

Tuttavia, si vuole adesso dimostrare come anche il tentativo di ricostruzione della volontà ipotetica del fideiussore non risulti convincente.

| 288

Ed invero, inspiegabile appare la sovrapposizione tra piani completamente differenti: in luogo del vaglio di essenzialità *ex art. 1419 c.c.*, i giudici seguono un giudizio volto a verificare l'“opportunità” della stipulazione per il fideiussore.

Quel che andrebbe valutata *ex art. 1419 c.c.*, infatti, è la cd. volontà ipotetica, intesa come «la metafora in chiave soggettiva per indicare il confronto fra l'assetto d'interessi sotteso all'originario programma contrattuale e il diverso assetto d'interessi che scaturirebbe dal contratto residuo»¹⁵.

La Corte, invece, orienta il giudizio in termini di opportunità, sostenendo che il fideiussore, «essendo una persona legata al debitore principale e quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario», avrebbe in ogni caso interesse a prestare la garanzia, a maggior ragione se le condizioni fossero per lui più favorevoli.

È evidente come questo giudizio non solo segua – contrariamente a quanto predicato dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti – un'impostazione soggettiva che mira a valutare la convenienza della stipulazione del contratto piuttosto che l'essenzialità della clausola per l'economia dello stesso, ma è anche il frutto di un giudizio prognostico che si potrebbe definire fantasioso.

Il giudizio di essenzialità *ex art. 1419, co.1, c.c.*, infatti, presuppone che la clausola colpita da nullità sia stata dalle parti espressamente voluta, laddove nel caso in esame si trattava di un contratto predisposto *ex art. 1341* del Codice civile.

La volontà del fideiussore è pertanto impossibile da ricostruire, salvo volerla rinvenire – impropriamente - nella mera adesione alle condizioni contrattuali predisposte dalla banca¹⁶.

Inoltre, illuminanti risultano le osservazioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, a rigore delle quali «la verifica della presumibile effettiva volontà delle parti deve essere compiuta immaginando il contesto che sarebbe esistito in assenza dell'atto principale colpito da nullità e, quindi, su un mercato non falsato dalla presenza dell'intesa¹⁷».

È chiaro che, in un contesto caratterizzato da un vero e proprio “monopolio collettivo”¹⁸, in cui lo stesso prodotto bancario viene offerto dai vari *competitors* alle medesime condizioni, la libertà di scelta del fideiussore viene azzerata, e diviene impossibile ricostruire le sue potenziali scelte alternative.

A voler ragionare diversamente, si ricostruirebbe una volontà ipotetica che concretamente mai si sarebbe potuta formare, con ciò uscendo vistosamente dai binari tracciati dalla disciplina codicistica.

6. Conclusioni

La scelta delle Sezioni Unite per la sanzione della nullità parziale si fonda, quindi, su di un ragionamento logico-giuridico di dubbia solidità, e su “presunzioni” a dir poco semplificanti.

La scelta degli Ermellini sembra dettata da assorbenti esigenze di opportunità, essendo evidente, da un lato, l'inefficacia di una tutela meramente risarcitoria e, dall'altro, la portata degli “effetti rovinosi”¹⁹ che conseguirebbero ad una dichiarazione di nullità totale. Qualora, infatti, si optasse per questa seconda opzione, si aprirebbero scenari complessi sia dal punto di vista delle possibilità di recupero dei crediti già concessi, che con riguardo agli obblighi restitutori che seguirebbero, nei casi di fideiussori che abbiano già pagato.

Il risultato perseguito dalla Corte risulta pertanto condivisibile negli approdi, ma le fondamenta su cui poggia l'impianto argomentativo si mostrano poco solide, e a tratti preoccupanti.

Inoltre, si registrano già i primi contrasti in giurisprudenza in merito all'opportunità di estendere alle fideiussioni specifiche la soluzione cui è pervenuta la Corte a proposito delle fideiussioni *omnibus*²⁰, non rivenendosi in sentenza alcun passaggio sul punto.

Secondo il parere di chi scrive, essendosi legata l'invalidità di tali clausole alla loro idoneità a falsare il gioco della concorrenza, sembra preferibile la soluzione che estende anche a queste ipotesi la medesima sanzione, allorché si produca lo stesso effetto (sempreché, come già visto, se ne fornisca la prova, la quale si prospetta piuttosto ardua in questo caso).

¹⁴ Sul punto cfr. Cass., 05 febbraio 2016, n. 2314

¹⁵ V. ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.* a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, p. 866 ss.

¹⁶ Cfr. G. CALABRESE, *Fideiussione omnibus 'a valle': illecito antitrust e nullità (parziale?)*, in *Nuova giur. civ.*, 2019, p. 517 ss.

¹⁷ Arbitro Bancario Finanziario, 4 luglio 2019, n. 16558, in www.arbitrobancariofinanziario.it

¹⁸ S. BASTIANON, *Fideiussioni Abi e sezioni unite 41994/21: «the dark side of the moon»*, in *Foro it.*, 2022, I, c. 1318

¹⁹ M. RENNA, *La fideiussione omnibus oltre l'intesa antitrust*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 587

²⁰ In senso sfavorevole all'estensione alle fideiussioni specifiche della soluzione adottata dalla Corte v. Tribunale di Monza, 18 febbraio 2022, n. 375. In senso favorevole, v. Tribunale di Milano, 19 gennaio 2022, n. 294 e Tribunale di Alessandria, ordinanza 16 marzo 2022



Il dibattito sembra tutt'altro che sopito, e sarà interessante scoprire quali saranno gli strascichi di questa pronuncia che apre scenari inediti, primo tra tutti l'introduzione di una nuova forma di nullità derivata cd. "funzionale", con il sospetto che quello che doveva rappresentare un punto d'arrivo possa in realtà contribuire a complicare un quadro già sufficientemente intricato.